



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

ACCORDO DEFINITIVO IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ALL'ANNO 2022 E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE RESIDUE DELLO STESSO ANNO 2022- DIRIGENTI II FASCIA

Il giorno 7 novembre 2023, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seguito di convocazione disposta dal Direttore della Direzione generale Risorse umane e acquisti, Dott.ssa Emma Stea, si sono incontrate, in video conferenza:

la Delegazione di Parte pubblica presieduta Direttore della Direzione generale Risorse umane e acquisti, Dott.ssa Emma Stea

e

la Delegazione di Parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del CCNL del personale dell'Area Funzioni Centrali 2016-2018 del 9 marzo 2020

PREMESSO CHE:

- in data 11 luglio 2023 è stata completata la sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo integrativo relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali sulla retribuzione di risultato dell'anno 2022 e ripartizione delle risorse residue dello stesso anno 2022;

- con nota, MEF_UCB_MATT prot. n. 11499 del 27 luglio 2023 -U, è stata trasmessa da parte del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio la certificazione positiva in merito alla suddetta Ipotesi ed alle Relazioni allegate;

- con nota prot. DFP-0048973-P-31/07/2023 sono stati richiesti chiarimenti in merito alla circostanza che la certificazione resa dall'Ufficio centrale del bilancio possa intendersi espressa ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, non solo in relazione agli aspetti inerenti alla compatibilità finanziaria, ma altresì, in relazione ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

- con nota, MEF_UCB_MATT prot. n. 12376 del 17 agosto 2023 -U, è stata trasmessa da parte del coesistente Ufficio centrale del bilancio, la certificazione positiva sia per quanto attiene agli aspetti di carattere economico-finanziario (vincoli di bilancio), sia per quanto concerne la compatibilità della contrattazione integrativa con i vincoli di legge;

- con nota MASE prot. n. 0167410 del 18/10/2023 si è proceduto all'invio all'Ufficio centrale di bilancio della relazione tecnico-finanziaria rettificata degli errori materiali

- con nota MASE prot. n. 0172572 del 26/10/2023 si è proceduto all'invio a DFP e IGOP della Relazione tecnico finanziaria rettificata e certificata dall'UCB con prot. n. 172156 del 25 Ottobre 2023

- con nota MEF RGS prot. n. 252344 del 02/11/2023 -U, è stato acquisito il parere positivo del Ministero dell'economia e finanze/Igop in ordine alla compatibilità con i vincoli dettati dalla normativa vigente nonché dai contratti collettivi nazionali e sulla ripartizione delle risorse che risulta contenuta nell'ambito delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2022.

- con nota prot. DFP-0069242-P-03/11/2023 è stato acquisito, ai fini del previsto accertamento congiunto, il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica;

CONCORDANO

di stipulare, in via definitiva, l'Accordo Integrativo del C.C.N.L. del personale dell'Area Funzioni Centrali, per la definizione dei criteri di ripartizione della retribuzione di risultato relativa all'anno 2022 e delle risorse residue dello stesso anno 2022 per i dirigenti di seconda fascia, nel testo di seguito riportato.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante " *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante " *Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. n. 228 in data 23 settembre 2021, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

VISTO il decreto ministeriale in data 10 novembre 2021, n. 458/UDCM, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante " *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che dispone che il "Ministero della transizione ecologica" è ridenominato "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il CCNL Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020, triennio 2016-2018;

VISTA la normativa vigente;

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato con DM n. 266 del 4 luglio 2022;

VISTO l'art. 28 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018 del 9 marzo 2020 che prevede che, in sede di contrattazione integrativa, vengano definiti i criteri per una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi della retribuzione di risultato in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo;

VISTO il comma 3 del sopracitato art. 28 del CCNL 2016/2018 il quale dispone che ai dirigenti "...che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale.";

VISTO il comma 5 del sopracitato art. 28 che prevede che, in sede di contrattazione integrativa, venga stabilita una quota massima di dirigenti valutati cui attribuire il valore di retribuzione di risultato di cui al comma 3 del medesimo articolo;

VISTO l'art. 52 del suddetto C.C.N.L. Area Funzioni Centrali che prevede che la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito di non più dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 51 del medesimo CCNL;

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.lgs.75/2017 che prevede che " *a decorrere dal 1 ° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

CONSIDERATO, quindi, di dover procedere alla sottoscrizione della Ipotesi di Accordo per:

- a) la definizione dei criteri di ripartizione e attribuzione ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero, titolari di incarichi di funzioni dirigenziali, delle risorse destinate alla retribuzione di risultato relativa all'anno 2022 ed alla miglioramento prevista dal comma 3, articolo 28 del CCNL 2016/2018;

- b) la definizione dei criteri di ripartizione tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero, titolari di incarichi di funzioni dirigenziali, del residuo delle risorse affluite sul competente fondo per la retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2022 e non spese al 31 dicembre 2022, ai sensi degli articoli 57 e 58 del CCNL 2002/2005;
- c) la definizione della retribuzione di risultato da attribuire ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero nell'anno 2022, già titolari di incarichi di funzioni dirigenziali, incaricati *ad interim* di altre divisioni con specifici provvedimenti direttoriali;

CONSIDERATO che la consistenza del Fondo per l'anno 2022, così come indicata nella Tabella allegata al decreto di costituzione del Fondo 2022, n. 683 del 25 maggio 2023, certificato dal competente Ufficio centrale di bilancio e ammesso al visto n. 365 del 19 giugno 2023, ammonta complessivamente ad euro 4.424.454,64, comprensivo della somma di euro 101.953,22, destinata alla remunerazione degli incarichi *ad interim*, nonché all'applicazione dell'art. 54 CCNL 2016/2018;

CONSIDERATO, che la somma di risorse utilizzate per gli incarichi *ad interim*, indicata nella Tabella allegata al citato decreto di costituzione del Fondo 2022, ammonta ad euro 85.296,11;

CONSIDERATO, altresì, che, in conformità con quanto previsto dall'accordo del 16 dicembre 2022 per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 54 del CCNL 2016/2018, con decreto n. 129 del 10 febbraio 2023 è stata erogata complessivamente la somma di euro 16.657,11 ai dirigenti ai quali, nel corso del 2022, a seguito del processo di riorganizzazione, è stato attribuito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico;

CONSIDERATO, pertanto, che l'ammontare del Fondo al netto degli utilizzi sopra descritti, come indicato nella citata Tabella, allegata al presente Accordo, corrisponde ad euro 4.322.501,42;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 52 del vigente CCNL 2016-2018, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito di non più dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo;

CONVENGONO

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, relative all'anno 2022, di cui all'allegata Tabella, per un importo di euro 4.424.454,64, comprensivo della somma di euro 101.953,22 destinata alla remunerazione degli incarichi *ad interim* e all'applicazione dell'art. 54 del CCNL 2016/2018, saranno utilizzate tenendo conto dei sottoindicati criteri:
 - a) Quantificazione dell'importo della retribuzione di risultato in relazione al punteggio di valutazione raggiunto nel corso dell'anno 2022;
 - b) Commisurazione dell'importo da corrispondere al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico presso il Ministero nell'anno 2022.
2. La commisurazione degli importi destinati alla retribuzione di risultato e alla retribuzione di posizione, secondo la ripartizione percentuale indicata in premessa, che, detratte le somme spettanti per incarichi *ad interim*, corrisponderà ad una quota pari al 20% per la retribuzione di risultato e per la restante quota dell'80% alla retribuzione di posizione, dovrà essere rapportata al periodo di servizio di effettivo svolgimento dell'incarico presso il Ministero nell'anno 2022.
3. La somma complessiva del Fondo da utilizzare per la corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti per l'anno 2022, al netto del costo degli incarichi *ad interim*, verrà distribuita, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del vigente CCNL 2016/2018, tenendo conto della sottoindicata griglia di commisurazione tra il punteggio complessivo raggiunto e la fascia di rendimento attribuita, così come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance citato in premessa:

Punteggio	fino a 60	corresponsione premio	0%
-----------	-----------	-----------------------	----

Punteggio	da	60,01	a	69,99	corresponsione premio	60%
Punteggio	da	70	a	79,99	corresponsione premio	70%
Punteggio	da	80	a	93	corresponsione premio	95%
Punteggio	da	93,01	a	100	corresponsione premio	100%

4. Come previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 28 del CCNL 2016/2018 citato nelle premesse, ad una quota pari al 10% (con arrotondamento per eccesso) del personale dirigenziale valutato che ha conseguito le valutazioni più elevate, in base al vigente sistema di valutazione, verrà attribuita una retribuzione di risultato con importo maggiorato del 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale.
- Qualora i dirigenti che hanno ottenuto la valutazione massima superino la misura del 10% del personale dirigenziale, a parità di posizione, fino a concorrenza dei premi erogabili, in primo luogo si tiene conto del punteggio ottenuto in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.
- In subordine, nel caso persistano situazioni di parità, si tiene conto del miglior punteggio ottenuto nella valutazione dei comportamenti.
- In caso di ulteriore parità verrà richiesto ai dirigenti, di indicare gli incarichi svolti caratterizzati da particolari difficoltà ed in cui abbiamo ottenuto risultati notevoli comprovati nella risoluzione di specifiche e complesse problematiche, o che abbiano assunto rilevanti iniziative sotto l'aspetto dello snellimento delle procedure, dell'unitarietà dell'azione amministrativa e della razionalizzazione dei processi, adottando soluzioni comprovate per la risoluzione di problemi specifici. La valutazione di tali incarichi o iniziative sarà sottoposta ai Capi Dipartimento o Direttori Generali, che attribuiranno un punteggio da 5 a 10 punti, sulla base dei risultati raggiunti.
5. Relativamente alla definizione della retribuzione di risultato da attribuire ai dirigenti di seconda fascia in servizio nell'anno 2022 incaricati anche dell'interinato di un'altra Divisione, le Parti danno atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il trattamento economico dei medesimi è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo che le Parti stabiliscono pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. Tale integrazione è erogata con gli stessi criteri di cui al comma 3.
6. Le Parti convengono di confermare la percentuale del 25% di cui al precedente punto per gli incarichi conferiti ad interim per l'anno 2023, fatti salvi gli adeguamenti migliorativi previsti dal nuovo CCNL in corso di definizione.
7. Fermo restando che il Fondo va speso integralmente, le risorse residue dell'anno 2022 del fondo stesso verranno utilizzate unicamente per la retribuzione di risultato.

Letto, confermato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA

Dott.ssa Emma STEA

FIRMATO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI Area funzioni centrali -Dirigenti

CGIL fp – _____

CISL fp

FIRMATO

UIL pa

DIRSTAT

FIRMATO

UNADIS

FIRMATO

ANMI-ASSOMED-SIVEMP-FPM

CIDA

FIRMATO

FLEPAR

FEMEPA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI
SECONDA FASCIA - ANNO 2022

Parte fissa	
CCNL 2002/05, art. 58, co. 2, lett. a): - CCNL 1994/97, art. 36, co. 2, lett. a) - risorse per il compenso incentivante	1.500.307,20 €
CCNL 1994/97, art. 36, co. 2, lett. b) - risorse per premi, indennità e altri compensi	0,00 €
CCNL 1994/97, art. 36, co. 2, lett. c) - risorse art. 41 CCNL 1994/97 - quote RIA dei dirigenti cessati (vedi anche CCNL 2002/05, art. 58, co. 3, lett. a))	108.926,67 €
CCNL 1994/97, art. 36, co. 2, lett. c) quote RIA dei dirigenti cessati (vedi anche CCNL 2002/05, art. 58, co. 3, lett. a))	3.765,00 € ⁽¹⁾
CCNL 1994/97, art. 36, co. 2, lett. d) - risorse per compenso lavoro straordinario	0,00 €
CCNL 2002/05, art. 58, co. 2, lett. b) - CCNL 1996/97, art. 3 - incrementi contrattuali (7/13 risorse art. 2, c. 9, L. n. 550/95; 1,6% monte salari anno 1995; € 50.000 mensili per ogni dirigente in servizio)	0,00 €
CCNL 2002/05, art. 58, co. 2, lett. c) - CCNL 2000/01, art. 3, co. 1, lett. b) - incremento contrattuale tabella A seq. contrattuale del 18.11.04	0,00 €
CCNL 2002/05, art. 58, co. 5, punto 1) - incremento dello 0,55% monte salari 2001 dal 1.1.2002 (solo fissa)	13.000,00 €
CCNL 2002/05, art. 58, co. 5, punto 2) - incremento dell'1,82% monte salari 2001 dal 1.1.2003 (solo fissa)	43.000,00 €
CCNL 2004/05, art. 7, co. 1, punto 1) - incremento dello 0,75% monte salari 2003 dal 1.1.2004 (solo fissa)	27.000,00 €
CCNL 2004/05, art. 7, co. 1, punto 2) - incremento dello 0,73% monte salari 2003 dal 1.1.2005 (20.000,00 fissa + 5.000,00 variabile)	25.000,00 €
CCNL 2004/05, art. 7, co. 1, punto 3) - incremento dello 0,88% monte salari 2003 dal 31.12.2005 (solo variabile)	32.000,00 €
CCNL 2002/05, art. 58, co. 7 - risorse aggiuntive per l'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione o ampliamento della dotazione organica	0,00 €
CCNI 2006/09, art. 22, co. 1, 1ª alinea - incremento dell'1,83% monte salari 2005 dal 1.1.07 (29.980,41 fissa e 47.426,17 risultato)	77.406,59 €
CCNI 2006/09, art. 22, co. 1, 2ª alinea - incremento del 2,32% monte salari 2005 dal 31.12.07 (20.724,87 risultato)	20.724,87 €
CCNI 2006/09 (2° biennio), art. 7, co. 1 - incremento dell'1,44% monte salari 2007 dal 1.1.09 (21.389,40 fissa e 40.986,51 risultato)	62.375,90 €
CCNL 2016/18, art. 51, co. 1, 1ª alinea - incremento dell'1,64% monte salari 2015 dal 1.1.18 (18.699,98 fissa e 23.459,89 risultato)	47.124,00 €
D.L. n. 90/08, art. 7, co. 2 come conv. nella L. n. 123/08 - soppressione di n. 1 posizione per l'istituzione del Segretario Generale	-35.961,86 € ⁽²⁾
D.L. n. 83/2014, art. 16 co. 9 convertito nella L. n. 106/14 - inquadramento n. 1 unità ENIT (primo anno quota parte, successivi intera quota)	62.254,20 € ⁽³⁾
Incremento dotazione organica art. 1, co. 317, L. n. 145/2018 (n. 20 unità)	1.392.336,58 € ⁽⁴⁾
Art. 5 DL n. 104/2019, conv. dalla L. n. 132/2019, decremento derivante dalla soppressione di n. 5 posizioni dirigenziali di 2° fascia tra quelle di cui all'art. 1, co. 317, L. n. 145/2018	-406.320,00 €
Incrementi perequazione di cui all'art. 3 comma 4-bis D.L. 22/2021 convertito con la L. 55/2021	967.795,00 € ⁽⁵⁾
DPCM 23 dicembre 2021 riparto risorse fondo armonizzazione trattamenti economici - Tab. 5	48.439,00 €
D.L. 22/2021 incremento fondo per posizioni dirigenziali non generali trasferimento MISE	1.382.693,73 €
Quota risorse DM 71 dell'8 febbraio 2022 fasce economiche dirigenti PNRR ai sensi dell'art. 17-sexies DI 80/2021	84.978,55 €
Totale parte fissa del Fondo	5.456.845,43 €
Parte variabile	
CCNL 2002/05, art. 58, co. 3, lett. a) - rateo RIA dirigenti cessati anno di riferimento (confluisce nel Fondo anno successivo) ⁽⁶⁾	0,00 €
CCNL 2002/05, art. 58, co. 3, lett. c) - risorse derivanti da maggiori entrate o economie effettivamente realizzate	0,00 €
CCNL 2002/05, art. 58, co. 3, lett. d) - compensi per incarichi aggiuntivi ⁽⁷⁾	26.274,46 €

CCNL 2002/05, art. 51, co. 3, lett. e) - eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 43, L. 449/1997 (attivazione di contratti di sponsorizzazione, convenzioni, ecc.) 0,00 €

	Totale parte variabile del Fondo	26.274,46 €
Decurtazioni		
Totale Fondo anno di riferimento	5.483.119,89	€
Risorse non soggette al limite di parte variabile	26.274,46 €	
Risorse non soggette al limite di parte fissa (CCNL 2016/18, art. 51 co. 1, 1ª alinea)	47.124,00 € ⁽⁸⁾	
Totale fondo anno di riferimento al netto delle risorse non soggette a limite	5.409.721,43	€
Limite soglia totale Fondo 2016 (articolo 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017)	1.413.673,62 ⁽⁹⁾	€
DPCM 23 dicembre 2021 riparto risorse fondo armonizzazione trattamenti economici - tab. 5	48.439,00 €	
D.L. 22/2021 incremento fondo per posizioni dirigenziali non generali trasferimento MISE	1.382.693,73	€
Incremento dotazione organica art. 1, co. 317, L. n. 145/2018 (n. 20 unità)	1.392.336,58	€
Decremento dotazione organica art. 5 DL n. 104/2019, conv. dalla L. n. 132/2019 (n. 5 unità)	-406.320,00	€
Incrementi perequazione di cui all'art. 3 comma 4-bis D.L. 22/2021 convertito con la L. 55/2021	967.795,00 €	
Quota risorse DM 71 dell'8 febbraio 2022 fasce economiche dirigenti PNRR ai sensi dell'art. 17-sexies DI 80/2021	84.978,55 €	
Nuovo Limite soglia totale Fondo 2016 (articolo 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017)	4.883.596,47	€
Totale decurtazioni per riconduzione al limite	-526.124,95	€
Decurtazioni da IGOP	0,00 €	
Totale del Fondo ricondotto ai limiti previsti dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	4.956.994,93	€
Decurtazione quota parziale di fondo determinata sulla base delle maggiori unità in servizio	-532.540,29 €	
	Importo del Fondo	4.424.454,64 €
	Remunerazione <i>interim</i>	85.296,11 € ⁽¹⁰⁾
	Applicazione art. 54 CCNL 2016/2018 - quota anno 2022	16.657,11 €
	Importo del Fondo al lordo degli utilizzi da incarichi assegnati nel 2022	4.322.501,42 €

Note

(1) Il dato riguarda la RIA dei dirigenti cessati entro l'anno precedente a quello di riferimento per il calcolo. Le modalità di calcolo sono previste al co. 4 dell'art. 58 del CCNL 2002/2005 - Biennio economico 2002/2003: "[...] l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel Fondo a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L'importo accantonato confluisce nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo".

(2) Somma da sottrarre a causa della soppressione della Div. I c/o la D.G. salvaguardia ambientale (di 1.ma fascia economica) operata per l'istituzione del Segretario Generale - vedi relazione tecnica

(3) Con nota P.C.M. - Funzione pubblica sono stati assegnati a regime al MATTM € 104.325,84 per assunzione dirigente ENIT dott.ssa Cencioni Marina. A questa quota è scorporata la quota di stipendio e di IVC per un totale di € 42.071,64 riferito agli importi percepiti di diritto nel 2021. Il totale da considerarsi nella parte fissa del fondo è pertanto pari ad € 62.254,20.

(4) Incremento di cui alla L. 145/2018 (originarie n.ro 20 unità ridotte a 15 dal l. 104/2019 convertito con la Legge 132/2019) sulla base delle indicazioni IGOP nota Prot. 249526 del 3 novembre 2022.

(5) Incrementi perequazione di cui all'art. 3 comma 4-bis D.L. 22/2021 convertito con la Legge 55/2021 che cita: "4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022"

(6) Il dato si riferisce al dato di RIA dei dirigenti cessati nell'anno di riferimento del Fondo ed è dato dalla quota parte della RIA di ogni singolo dirigente che va dalla data di cessazione al 31.12 dell'anno di riferimento del calcolo. L'importo dovrà essere accantonato per confluire nel Fondo dell'anno successivo

(7) Vedere quietanze in entrata e relativi prospetti Amm.ne - Prospetto 2

(8) In merito, l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con cui è stato disposto che *"in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale [...], il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento [...] agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...]"*.

(9) L'articolo 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 dispone che *"[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

(10) Il dettaglio del computo relativo alla spesa per incarichi *ad interim*, è esposto nel foglio "interim"